

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI RICERCA E COLTIVAZIONE DELLE ACQUE MINERALI, DI SORGENTE E TERMALI

attribuite ai Comuni dalla l.r. 27 Luglio 2004, n.38

Approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 28/06/2013

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Oggetto del presente regolamento comunale sono le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative assegnate ai comuni dalla Regione Toscana in materia di ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque termali presenti nel territorio di competenza, così come disciplinate dalla Legge Regionale n. 38 del 27 luglio 2004 (Norme per la disciplina della ricerca, coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), da qui in poi denominata "legge", e dal Regolamento regionale n. 11/R del 24 marzo 2009, da qui in poi denominato "regolamento".

Art. 2 Principi generali

1. Il Comune di Scarlino, in qualità di soggetto titolare delle funzioni amministrative in materia di ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali promuove e valorizza la razionale utilizzazione dell'acqua termale/minerale nel rispetto dei seguenti principi:

- Tutela e valorizzazione dell'assetto ambientale e idrogeologico dell'area ricadente e circostante all'ambito di perimetrazione delle concessioni minerarie, in conformità e totale rispetto delle previsioni vigenti degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio del Comune di Scarlino;

- Perseguimento di un uso sostenibile e durevole della risorsa idrica;

- Sviluppo economico, sociale e sostenibile del territorio del comune di Scarlino compatibilmente alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio del Comune di Scarlino

2. Nello svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il Comune si attiene ad analisi e valutazioni di carattere tecnico e scientifico, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal regolamento di cui all'articolo 49.

3. Il Comune stabilisce la misura delle spese di istruttoria delle istanze disciplinate dalla legge con allegato al presente regolamento.

Art. 3 Ricognizione della situazione esistente .

1. Per la ricognizione della situazione esistente presso il comune di Scarlino si fa riferimento alle schede appositamente predisposte dalla Regione Toscana e trasmesse ad ogni comune con le caratteristiche principali dei giacimenti esistenti.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RICERCA

Art. 4 Presentazione e pubblicazione dell'istanza

1. La richiesta del permesso di ricerca viene presentata al comune competente per territorio conformemente a quanto disposto nell'art. 10 del regolamento ed in copia alla Regione.

2. A corredo dell'istanza devono essere allegati tutti gli elaborati tecnici indicati nell'allegato A su supporto informatico nei formati :

- per testi e tabelle: .doc (Microsoft Word) oppure .xls (Microsoft Excel);

- per mappe, disegni, cartografie con tematismi: .dwg (Autodesk AutoCad) oppure .shape files o geodatabase (Esri ArcGis);

ed almeno tre copie in formato cartaceo, nonché i documenti indicati dall'allegato B del Regolamento regionale in almeno tre copie.

3. Qualora l'area interessata alla richiesta ricada in più comuni, l'istante presenterà copia della richiesta anche ai comuni in cui ricade parte del territorio da concedere chiedendone la pubblicazione.

4. L'ufficio competente al ricevimento delle istanze di cui al presente capo controlla la completezza formale della documentazione e verifica che l'area individuata non si sovrapponga ad altri permessi di ricerca o concessioni presenti nel territorio proprio e dei comuni limitrofi. Entro 5 giorni lo stesso ufficio provvede alla richiesta di pubblicazione dell'istanza, corredata da mappa catastale e piano parcellare, che rimarrà affissa all'albo pretorio e sul sito telematico del comune e della regione per i 20 giorni previsti dal regolamento.
5. Nel caso in cui venga ravvisata la incompletezza formale della documentazione presentata, il Comune comunica l'improcedibilità al soggetto richiedente;
6. L'ufficio preposto verifica altresì l'ammissibilità della denominazione convenzionale del permesso di ricerca proposta dal privato. In caso di omonimia convoca l'istante entro i successivi 10 giorni chiedendo la modifica della denominazione, dandone conseguente comunicazione agli enti interessati.
7. A decorrere dalla pubblicazione dell'istanza i soggetti interessati hanno 60 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni od opposizioni al comune competente. Decorso inutilmente tale termine le osservazioni e le opposizioni pervenute non saranno prese in considerazione.
8. Le eventuali osservazioni e/o opposizioni vengono inviate ai soggetti richiedenti per le controdeduzioni, che dovranno pervenire entro 30 giorni. La richiesta di controdeduzioni sospende i termini del procedimento.
9. Le osservazioni e/o opposizioni di carattere tecnico – geologico vengono inviate all'Ufficio del Genio civile competente per la valutazione tecnica.

Art. 5 Procedimento istruttorio

1. Il Responsabile del procedimento, entro il quinto giorno dall'inizio dell'istruttoria avvia la verifica del possesso dei requisiti morali, economico finanziari e tecnico organizzativi del soggetto richiedente sulla base della documentazione allegata all'istanza. La verifica negativa implica il rigetto dell'istanza.
2. Entro 15 giorni a decorrere dalla presentazione dell'istanza il responsabile del procedimento trasmette la stessa, corredata di tutta la documentazione tecnica, ai competenti uffici tecnici regionali del genio civile che collaboreranno all'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici del Genio civile trasmetteranno il proprio parere entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della pratica. In caso di richiesta di integrazioni, le stesse dovranno essere richieste per una sola volta, dagli uffici del genio civile al comune entro 30 giorni.
4. Entro lo stesso termine previsto per la trasmissione degli atti al genio civile, l'ufficio comunale provvede alla trasmissione della documentazione ai seguenti enti, previsti dalla legge all'art. 9:
 - AATO;
 - Provincia;
 - Ufficio regionale competente alla vigilanza sulle attività minerarie;
 - Settore Urbanistica, Lavori pubblici e Ufficio Ambiente;
 - Soprintendenza archeologica;
 - Gli ulteriori uffici ed enti preposti ad eventuali altri vincoli vigenti sul territorio (vincolo militare, idrogeologico, paesaggistico-ambientale, Autorità di bacino competente; ecc.)
5. I pareri di cui al comma 4 devono pervenire al comune entro e non oltre 30 giorni.
6. Gli enti interpellati possono chiedere elementi integrativi una sola volta nel termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Qualora gli uffici o gli enti interessati necessitino di elementi integrativi ai fini dell'espressione del parere, la successiva richiesta di documentazione fatta dal comune al soggetto richiedente dà luogo a sospensione dei termini del procedimento.
7. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui ai commi 3 e 4 il responsabile del procedimento ha facoltà, qualora lo ritenga necessario, di indire la conferenza dei servizi che dovrà svolgersi entro il termine previsto dalla legge per la conclusione del procedimento.
8. Il procedimento deve concludersi entro 90 giorni con l'emanazione del permesso di ricerca o con la comunicazione del diniego. L'eventuale provvedimento di diniego verrà comunicato ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90. (comunicazione di possibile rigetto).

9. Il provvedimento di rilascio del permesso di ricerca è subordinato alla presentazione di polizza fidejussoria di cui all'art. 8 ter della legge. La polizza deve avere validità per un periodo di almeno sei mesi superiore alla durata del permesso di ricerca.

10. Qualora siano presentate istanze concorrenti ai sensi e nei termini di cui all'art. 8 quater della legge, la conclusione del procedimento della prima istanza è differita fino al termine dell'istruttoria delle domande ammesse come concorrenti ai fini della valutazione comparata.

Articolo 6 Rilascio del permesso di ricerca

1. Il provvedimento comunale relativo al permesso di ricerca contiene quanto meno:

- a) le generalità del titolare e il suo domicilio;
- b) la durata del permesso di ricerca;
- c) la superficie accordata per la ricerca con indicazione della misura in ettari per ogni comune interessato;
- d) l'entità del canone annuo, determinato ai sensi dell'art.10 della legge;
- e) la data di inizio dei lavori di ricerca come da relativo programma approvato;
- f) l'indicazione degli oneri, obblighi, prescrizioni, condizioni e modalità di ricerca ai quali è subordinato il rilascio del permesso di ricerca.

Al provvedimento di rilascio del permesso di ricerca sono allegati :

- piano topografico,
- piano catastale,
- piano parcellare, sui quali è delimitata l'area oggetto del permesso di ricerca;

2. Il provvedimento comunale contiene altresì, ai sensi dell'art. 11 bis della L.R. n.20/2006, le prescrizioni relative alle modalità di scarico delle acque emunte ai fini delle prove di portata.

3. Il titolare del permesso di ricerca potrà ritirare l'atto autorizzatorio solo presentando preventivamente attestazione dell'avvenuto pagamento della prima annualità del canone.

4. L'atto di rilascio o diniego del permesso di ricerca viene trasmesso all'ufficio regionale competente ed al Genio civile competente.

Art. 7- Canone per la ricerca.

1. Il responsabile del procedimento, una volta acquisito il canone per la ricerca provvede all'eventuale riparto dello stesso con gli altri comuni interessati.

2. I canoni successivi alla prima annualità sono da corrisponderci in unica soluzione.

3. Ogni ritardo nel pagamento del canone annuo comporta le sanzioni previste dalla legge all'art. 31 comma 5, e più precisamente:

- aumento dell'importo del canone del 30% entro 60 giorni;
- aumento del canone del 50% oltre i 60 giorni.

4. Oltre i ventiquattro mesi nel ritardo del pagamento del canone il responsabile del procedimento dà l'avvio al procedimento di decadenza dal permesso di ricerca.

Art. 8 – Comunicazione di inizio lavori

1. Il titolare del permesso dà comunicazione dell'inizio dei lavori secondo quanto previsto all'art. 8 quinquies della legge.

2. La comunicazione al Comune potrà aver luogo con presentazione al protocollo, fax o mail a firma certificata.

3. In allegato alla comunicazione di inizio lavori il ricercatore trasmette al Comune anche la denuncia di esercizio di cui all'art.20 del D.Lgs. 25.11.96, n. 624 e al Titolo II Capo I del D.P.R. 128 del 09.04.1959;

Art. 9 - Azioni a tutela del proprietario dei terreni interessati.

1. Il proprietario dei fondi interessati può presentare al comune la richiesta di prestazione di garanzia fideiussoria a copertura degli eventuali danni e mancati redditi che potranno essere provocati sulla proprietà nel corso dei lavori di ricerca allegando una relazione che ne giustifichi l'entità.

2. Il responsabile del procedimento, sulla base della valutazione della richiesta e in contraddittorio tra ricercatore e proprietario del fondo, stabilisce l'entità ed il termine di prestazione della garanzia nell'entità stabilita. .

Art. 10 – Proroga del permesso.

1. Qualora, nell'ultimo anno di validità del permesso di ricerca, il titolare del permesso di ricerca ravvisi l'esigenza di una proroga del termine, presenta al comune competente istanza in tal senso prima della scadenza del permesso di ricerca e comunque in tempo utile per l'esame della domanda. La domanda dovrà essere corredata da relazione tecnica descrittiva degli interventi attuati, dei risultati ottenuti e degli interventi ancora da realizzare, con indicazione dei tempi di attuazione.
2. Il responsabile del procedimento, condotte le opportune verifiche e ravvisata come effettiva la necessità di proroga, concede la proroga stessa entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza, subordinandola all'adeguamento della fidejussione e dandone contemporaneamente comunicazione alla Regione.

Art. 11 – Esito della ricerca

1. Durante la vigenza del periodo di ricerca il titolare del permesso, ove i risultati della ricerca abbiano dato esito positivo, oltre agli obblighi di cui al regolamento previsti nell'art. 16, può richiedere il riconoscimento di acqua minerale o termale al Ministero della Salute ai sensi del D.Lgs. 8 ottobre 2011, n.176. Il riconoscimento, ove ottenuto, deve essere consegnato al comune contestualmente alla relazione di fine ricerca. I costi sostenuti per ottenere il riconoscimento saranno conteggiati nelle spese sostenute ai sensi dell'art. 9 ultimo comma della legge.

Art. 12 - Trasferimento del permesso di ricerca

1. Ai fini dell'assenso del comune al trasferimento del permesso di ricerca, il titolare presenta domanda con allegati i documenti atti a comprovare l'idoneità tecnica, economica, professionale ed il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 14 – comma 11 della legge, a carico del soggetto subentrante.
 2. Il comune, accertata la idoneità del soggetto, rilascia l'autorizzazione al trasferimento del permesso di ricerca.
 3. Il permesso di ricerca viene trasferito con provvedimento del comune competente a seguito di idonea domanda presentata dal soggetto subentrante, alla quale venga allegata copia del contratto sottoscritto e fidejussione sottoscritta dal subentrante.
- Con l'atto di trasferimento il cessionario subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento di rilascio del permesso di ricerca.

Art. 13 - Cause di cessazione del permesso di ricerca.

1. Qualora il comune venga a conoscenza dell'esistenza di una delle cause di decadenza individuate dalla legge all'art. 12 c. 3 procede entro 10 giorni all'avvio del procedimento di decadenza ed unitamente alla contestazione dei motivi al titolare del permesso di ricerca, assegnando un termine, non inferiore ai 15 giorni, per la presentazione delle eventuali controdeduzioni.
2. In caso di presentazione di osservazioni il responsabile del procedimento deciderà entro un termine di 15 giorni. La pronuncia di decadenza dovrà intervenire entro il 60° giorno successivo alla notizia del motivo di decadenza.
3. In caso di pronuncia di decadenza il titolare del permesso di ricerca non può chiedere rimborsi al comune.
4. In caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico che esigano la revoca del permesso di ricerca ai sensi dell'art. 21 quinquies della l. 241/90, il responsabile del procedimento invierà al titolare del permesso di ricerca avvio del procedimento in tal senso, assegnando 30 giorni dal ricevimento per le eventuali osservazioni nonché per la comunicazione dei dati che il titolare del permesso ritenga utili ai fini della determinazione dell'eventuale indennizzo.
5. Al termine di tale periodo il responsabile del servizio, con proprio provvedimento, valutate le eventuali osservazioni presentate, potrà disporre la revoca del permesso di ricerca ed eventualmente determinare il relativo indennizzo.
6. Il procedimento dovrà concludersi nel termine massimo di 60 giorni a decorrere dall'avvio.

7. Il responsabile del procedimento, in caso di prestazione di fideiussione ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento, terminato il controllo circa eventuali danni provocati al proprietario dei terreni oggetto di permesso, autorizza lo svincolo della polizza fideiussoria.

8. Analogamente si procederà allo svincolo della fideiussione prestata per il rilascio del permesso di ricerca.

Art. 14 – Relazione di fine ricerca

1. Al termine del periodo di ricerca il titolare del permesso consegna al Comune relazione tecnica contenente, tra l'altro :

- dati di portata;

- caratteristiche chimico fisiche dell'acqua captata;

- opere realizzate;

- importi delle spese sostenute;

- altro materiale ed informazioni che siano stati previsti nell'atto di rilascio del permesso di ricerca.

2. Il ricercatore fornisce inoltre copia dell'eventuale Decreto del Ministero della Sanità che riconosce le caratteristiche dell'acqua dichiarandone la caratteristica "termale" o "minerale" ai sensi della normativa vigente. (v. art. 3 – definizioni – della legge).

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

Art. 15 – Procedura istruttoria.

1. Conseguentemente alla presentazione della relazione di fine ricerca di cui al comma 3, art. 14 della Legge, ed al fine di verificare se ci siano gli elementi per dare inizio alla procedura di evidenza pubblica per l'assegnazione della concessione di coltivazione, il responsabile del servizio, in via preliminare e sulla base delle informazioni fornite dal titolare del permesso di ricerca, acquisisce i pareri preventivi relativi alle esigenze di approvvigionamento delle acque potabili:

parere della competente Autorità di bacino sul bilancio idrico dell'area territoriale interessata, dell'AATO e della Provincia. Del contenuto dei pareri acquisiti sarà tenuto conto anche ai fini della predisposizione dello schema di convenzione.

2. Il comune stabilisce altresì l'importo da corrispondere al titolare del permesso di ricerca, ove lo stesso non risulti vincitore della procedura di individuazione, da parte del concessionario e ne dà adeguata pubblicità nell'ambito del bando.

3. Il responsabile del procedimento, sulla base dei dati tecnici contenuti nella relazione di fine ricerca, e tenuto conto dei pareri forniti (o in alternativa : dei pareri di cui al comma 1 e dei pareri forniti in fase di permesso di ricerca), provvede alla predisposizione del bando e dello schema di convenzione allo stesso allegato.

4. Nei casi nei quali si renda necessario dare avvio ad una procedura di evidenza pubblica non a seguito di permesso di ricerca, bensì in caso di mancato rinnovo della concessione (art. 26 – comma 3 della legge), in caso di decadenza o di rinuncia del precedente concessionario, il Comune, ai fini della predisposizione del bando di gara, predisporrà una apposita relazione tecnica riepilogativa sulle caratteristiche della risorsa (tipi di opere di presa, adduzione, portate, caratteri chimico-fisici dell'acqua, riconoscimenti ministeriali, ecc.) basata sui documenti disponibili presso il Comune, l'ex – concessionario e gli Uffici della Regione Toscana.

Art. 16 - Procedura ad evidenza pubblica : fase preliminare.

1. Al fine di consentire la piena conoscenza dell'oggetto della gara, il responsabile del servizio dispone la pubblicazione del bando all'albo pretorio e sul sito web del comune per la durata di almeno 90 giorni, e dei dati riassuntivi del bando sul BURT, rendendo disponibile presso gli uffici comunali la documentazione tecnica ed economica fornita con la relazione di fine ricerca.

2. Le istanze di partecipazione alla gara per l'attribuzione della concessione dovranno pervenire entro il termine e con le modalità stabilite dal bando, corredate dalla documentazione indicata dalla legge e dagli allegati C e D del Regolamento.

3. Il responsabile del servizio, con proprio provvedimento, provvede a nominare la Commissione di gara, composta da n. 3 componenti.

4. Si considera valida la procedura anche in presenza di una sola istanza, a condizione che la commissione valuti il progetto complessivamente adeguato rispetto ai criteri fissati dal bando.
5. La Commissione di gara provvede all'esame dei documenti prodotti al fine di valutare la ammissibilità dell'istanza.
6. La Commissione di gara può richiedere eventuali chiarimenti rispetto alla documentazione presentata.

Art. 17 – Procedura di evidenza pubblica : istruttoria delle istanze.

1. La Commissione di gara, entro il quinto giorno dall'inizio dell'istruttoria avvia la verifica del possesso dei requisiti morali, economico finanziari e tecnico organizzativi dei soggetti richiedenti sulla base della documentazione allegata alle istanze, come previsto dalla legge e dal regolamento. La verifica negativa implica il rigetto dell'istanza.
2. Entro 15 giorni a decorrere dalla presentazione delle istanze, il Presidente della Commissione di gara trasmette le domande stesse, corredate di tutta la documentazione tecnica, come previsto dalla legge e dal regolamento, ai competenti uffici tecnici regionali del genio civile che collaboreranno all'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici del Genio civile trasmetteranno il proprio parere entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della pratica. In caso di richiesta di integrazioni, le stesse dovranno essere richieste per una sola volta, dagli uffici del genio civile al comune entro 30 giorni.
4. Entro lo stesso termine previsto per la trasmissione degli atti al genio civile, il funzionario comunale preposto provvede alla trasmissione della documentazione ai seguenti enti, previsti dalla legge all'art. 15 – comma 4 :
 - AATO;
 - Provincia;
 - Autorità di bacino competente;
 - Ufficio regionale competente alla vigilanza sulle attività minerarie;
 - Settore Urbanistica e Lavori pubblici;
 - Soprintendenza archeologica;
 - Gli ulteriori uffici ed enti preposti ad eventuali altri vincoli vigenti sul territorio (vincolo militare, idrogeologico, paesaggistico-ambientale, ecc.)
5. I pareri di cui al comma 4 devono pervenire al comune entro e non oltre 30 giorni.
6. Gli enti interpellati possono chiedere elementi integrativi una sola volta nel termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Qualora gli uffici o gli enti interessati necessitino di elementi integrativi ai fini dell'espressione del parere, la successiva richiesta di documentazione fatta dal comune al soggetto richiedente dà luogo a sospensione dei termini del procedimento.
7. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui ai commi 3 e 4 il Presidente della Commissione di gara ha facoltà, qualora lo ritenga necessario, di indire la conferenza dei servizi che dovrà svolgersi entro il termine previsto dalla legge per la conclusione del procedimento.
8. La Commissione di gara, al termine del procedimento sopra descritto, conclusa la fase di verifica di cui al comma 1., procede con la valutazione comparata di tutti gli elementi acquisiti ed individua il vincitore della procedura di evidenza pubblica con il criterio dell'offerta considerata più vantaggiosa. L'esito della gara è pubblicato all'albo pretorio e sul sito del Comune e ne viene data comunicazione ai soggetti partecipanti.
9. Il provvedimento di rilascio della concessione è subordinato alla acquisizione, da parte del vincitore di gara, del parere favorevole di V.I.A. qualora l'intervento ricada fra quelli previsti dalla L.R. 10/2010 e s.m.i.
10. Il provvedimento di rilascio della concessione è inoltre subordinato :
 - a) al versamento nelle casse comunali della somma stabilita nel bando a copertura delle spese effettuate per la ricerca, nel caso che il vincitore della procedura di evidenza pubblica sia un soggetto diverso dal titolare del permesso di ricerca;
 - b) alle operazioni di delimitazione definitive della concessione ed alla redazione del verbale di delimitazione da parte dell'ufficio comunale preposto;

- c) alla firma della convenzione allegata al bando di gara;
- d) alla presentazione di polizza fidejussoria di cui all'art. 17 della legge.

Art. 18 - Provvedimento di rilascio della concessione

1. La concessione mineraria viene rilasciata con provvedimento del responsabile di servizio e contiene almeno gli elementi indicati all'articolo 15 – comma 2 della legge.
2. Qualora il concessionario intenda assegnare alla concessione una denominazione diversa da quella assegnata in fase di permesso di ricerca il responsabile del servizio verificherà, nella fase di stesura del provvedimento, la ammissibilità della denominazione proposta dal privato.
3. Al provvedimento di rilascio della concessione sono uniti :
 - a) la cartografia sulla quale sono riportati il perimetro dell'area di concessione e quello delle aree di rispetto;
 - b) il verbale di delimitazione della concessione;
 - c) la convenzione stipulata tra il Comune ed il concessionario;
 - d) altri elementi ritenuti pertinenti (es.: programma dei lavori, progetto dello stabilimento, ecc.).

Art. 19 – Individuazione dell'area di protezione ambientale

1. Il provvedimento di rilascio della concessione viene inviato, assieme alla documentazione geologica ed alle cartografie prodotte alla Amministrazione Provinciale competente, ai fini della individuazione delle zone di protezione ambientale di cui all'articolo 18 – comma 1 - lettera b) della legge, come previsto allo stesso articolo 18 – commi 3 e 4.

Art. 20 – Esercizio della concessione

1. Il titolare della concessione è tenuto, in caso di specifica richiesta presentata dai possessori dei fondi, a presentare apposita garanzia fidejussoria o cauzione sulla base di quanto previsto all'articolo 13 – comma 2 della legge. La misura della garanzia o cauzione è stabilita dal responsabile del servizio secondo i criteri di cui al comma 3 dello stesso articolo 13.
2. Il concessionario è altresì tenuto a risarcire gli eventuali danni causati sulla base di quanto previsto dall'art. 20 – comma 1 della legge.
3. Il titolare della concessione è tenuto a presentare denuncia di esercizio ai sensi del D.P.R. 128/59 e del D.Lgs. 624/96.

Art. 21 – Misura del deposito cauzionale

1. Fermo restando il limite minimo prescritto dalla legge, il deposito cauzionale, operativo per tutta la durata della concessione, è calcolato come segue: valore pari al 10% degli importi delle opere previste nel piano industriale e nel piano di coltivazione, nonché degli importi degli interventi volti al ripristino ambientale dell'area di concessione in caso di cessazione dell'attività.
2. Nei casi di cui all'art. 48 comma 1 della legge, nell'ipotesi che non sia stata prestata precedentemente cauzione, il concessionario è tenuto a prestarla precedentemente alla stipula della convenzione, nell'importo calcolato sulla base del comma 1.
3. Nel caso che sussista una precedente cauzione prestata alla Regione Toscana, il concessionario è tenuto a corrispondere la differenza tra i due importi, e ad integrare tale somma entro 30 giorni dallo svincolo della cauzione da parte della Regione Toscana.

Art. 22 – Autorizzazione sanitaria

1. L'attività di coltivazione del giacimento non può essere iniziata dal concessionario senza aver preventivamente acquisito la prescritta autorizzazione sanitaria.
2. Per le concessioni di acqua termale il concessionario presenta all'ufficio SUAP la richiesta di rilascio di autorizzazione sanitaria, allegando la documentazione necessaria sulla base della modulistica regionale. L'ufficio SUAP trasmette la domanda di autorizzazione sanitaria all'attività termale all'ufficio regionale competente.
3. Ai fini dell'avvio dell'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente, contemporaneamente alla presentazione della prescritta SCIA il concessionario dovrà presentare, prima dell'inizio dell'attività, comunicazione ai fini della certificazione sanitaria ai sensi del regolamento CE 852/2004.

4. Il comune, entro 5 giorni dalla presentazione della comunicazione ai fini sanitari di cui al comma 3., la trasmette, corredata della documentazione necessaria, alla competente USL per la registrazione.

Art. 23 – Convenzione per l'esercizio della concessione

1. La convenzione prevista dall'art. 22 della legge viene definita dal responsabile del procedimento sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta comunale.
2. Nei casi di cui all'art. 48 comma 1 della legge, il concessionario viene consultato ai fini della definizione del testo della convenzione, che contiene l'individuazione degli oneri, diretti ed indiretti, determinati dalle opere correlate all'attività di estrazione ed utilizzo delle acque industriali e dei programmi di sviluppo dell'attività.
3. La convenzione disciplina, oltre a quanto previsto dalla legge, eventuali agevolazioni per l'utilizzo dei servizi termali rivolte ai cittadini del comune, nonché le misure volte a tutelare la risorsa naturale ed a garantire la disponibilità della risorsa a tutti i concessionari e quant'altro il comune ritenga necessario.

Art. 24. Pagamento del canone.

1. La quantificazione del canone dovuto per le acque termali è effettuata sulla base dei dati stabiliti nella legge e sulla quantificazione dell'acqua utilizzata come risultante dai dati rilevabili dai misuratori installati a cura del concessionario. In caso di mancanza di dati certi (guasti ai misuratori o altro) si applicherà il massimale previsto per la fascia di portata di appartenenza.
2. La quantificazione del canone per le acque minerali e di sorgente è effettuata sulla base di quanto previsto all'art. 22 della legge e di quanto stabilito nella convenzione, parte integrante del provvedimento di concessione.
3. I canoni sono corrisposti in una unica soluzione annua posticipata entro il termine stabilito in convenzione e ad essi, in caso di ritardo, si applicano le sanzioni previste dall'art. 31 della legge.
4. Gli importi dei canoni sono aggiornati con provvedimento del Responsabile del Servizio, secondo quanto previsto all'articolo 22 – comma 3 – della Legge.

Art. 25 – Sospensione dei lavori

1. Nell'ambito della concessione può essere richiesta dal soggetto concessionario, la autorizzazione a sospendere i lavori di coltivazione del giacimento, ai sensi dell'art.16 – comma 1 – della legge.
2. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da relazione che riporti le motivazioni della sospensione dei lavori e le prospettive di ripresa dell'attività. Il Comune può chiedere integrazioni a sostegno delle previsioni del concessionario.
3. La sospensione dei lavori è autorizzata, se valutata ammissibile, con provvedimento del Responsabile del servizio e contiene indicazione della durata e delle eventuali condizioni alle quali è sottoposta la autorizzazione.

* nota sulla possibile durata della autorizzazione alla sospensione dei lavori.

Art. 26 – Programmi annuali dei lavori

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno i soggetti concessionari sono tenuti a trasmettere al Comune dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori nonché sul rispetto degli obiettivi gestionali previsti in convenzione e programma degli interventi previsti per l'anno successivo, secondo quanto previsto all'art. 16 - comma 2bis – della legge.
2. Nel caso che il programma dei lavori per l'anno successivo preveda la realizzazione di nuove opere di presa, allo stesso dovranno essere allegati almeno in duplice copia : relazione descrittiva, relazione geologica e cartografia con localizzazione dell'intervento programmato. L'intervento è approvato con provvedimento del responsabile del servizio a seguito di istruttoria sulla documentazione presentata. Il provvedimento contiene le prescrizioni relative alla restituzione delle acque di ricerca eventualmente rinvenute, ai sensi dell'art.11 bis della l.r. n. 20/2006. (note : precisare acque per le prove di portata)
3. A seguito della realizzazione della nuova opera di presa il concessionario dovrà relazionare in merito al reperimento o meno di falda acquifera e all'esito delle analisi dell'acqua reperita.

4. In caso di esito positivo, qualora si sia reperita risorsa assimilabile all'acqua già riconosciuta dal Ministero della Sanità, o a seguito di acquisizione di nuovo riconoscimento, al fine della messa in produzione della nuova opera di presa, si provvederà alla definizione della sua portata di esercizio ed alla richiesta di individuazione dell'area di rispetto.

5. A seguito di istruttoria sulla documentazione fornita dal concessionario, si provvederà ad aggiornare l'atto di concessione con la ridefinizione della portata di concessione e con la nuova area di rispetto.

Art. 27 – Ampliamento della concessione

1. Fatti salvi i casi nei quali esista agli atti della Regione documentazione idonea a motivare una richiesta di ampliamento della concessione, ai fini della stessa il concessionario interessato presenta domanda di permesso di ricerca corredato dagli elaborati di cui all'allegato A del Regolamento. Sulle cartografie saranno riportati i perimetri della concessione esistente e dell'area richiesta come permesso di ricerca.

2. Il provvedimento di rilascio del permesso di ricerca dovrà contenere le prove da esperire a dimostrazione dell'esistenza della stessa falda acquifera della limitrofa concessione e del cui esito sarà data relazione al termine della ricerca, ai fini della valutazione della domanda di ampliamento della concessione.

3. La domanda di ampliamento, la cui ammissibilità sarà valutata dal Comune sulla base della relazione finale del permesso di ricerca, sarà corredata dagli elaborati di cui all'allegato C del Regolamento che non risultino già in possesso del Comune.

4. L'istanza di ampliamento corredata dalla cartografia prodotta verrà pubblicata all'albo pretorio e sul sito web del Comune per almeno 30 giorni. La domanda sarà quindi trasmessa agli enti indicati all'articolo 17 – comma 4 – del presente regolamento per l'acquisizione dei relativi pareri, per i quali si applicano le disposizioni di cui allo stesso articolo 17 – commi 5, 6 e 7.

5. Al provvedimento di rilascio dell'ampliamento sono uniti gli elementi di cui al punto 3 – articolo 18 del presente regolamento – lettere a) e b), ed eventuale atto integrativo della convenzione di cui alla lettera c).

Art. 28 – Riduzione dell'area oggetto di concessione di coltivazione.

1. Ove, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, il comune stabilisca di ridurre l'area di sfruttamento della concessione già rilasciata, procederà alla comunicazione dei motivi e delle decisioni che si intendono assumere al concessionario, con avvio del procedimento.

2. Il Comune assegna un termine al concessionario per la presentazione di eventuali contestazioni o comunicazioni che possano essere di supporto all'amministrazione nella quantificazione dell'indennità che l'amministrazione dovrà corrispondere in funzione delle decisioni assunte.

3. Il procedimento si concluderà nel termine di 60 giorni a decorrere dall'avvio.

Art. 29 - Trasferimento della concessione

1. Il concessionario che intenda trasferire con atto tra vivi la concessione è tenuto a presentare apposita istanza di autorizzazione al comune.

2. La domanda dovrà essere corredata da tutti i dati relativi al soggetto al quale si intende cedere la concessione e della documentazione di cui all'allegato D del Regolamento, al fine di consentire al comune la verifica dell'idoneità del soggetto subentrante.

3. Il Comune verifica la completezza della documentazione prodotta e compie i dovuti accertamenti a seguito dei quali rilascia la autorizzazione al trasferimento.

4. A seguito dell'avvenuto trasferimento il soggetto subentrante presenta al comune istanza di intestazione della concessione allegando copia autentica del contratto stipulato, polizza fidejussoria in sostituzione di quella presentata dal concessionario originario e copia, firmata dal subentrante, della convenzione allegata all'atto di concessione. Il comune provvede alla variazione dell'atto di concessione con modifica del soggetto intestatario. A seguito della nuova intestazione saranno reintestate anche le autorizzazioni sanitarie.

Art. 30 - Contratti di somministrazione (art. 24 – comma 6 della legge)

1. Il concessionario che intende concedere ad altri l'uso di parte delle acque oggetto di concessione, tramite la stipula di apposito contratto di somministrazione, deve presentare apposita istanza al comune corredata da: relazione tecnica dalla quale si individui il quantitativo di acqua da concedere in somministrazione e siano illustrate le modalità tecniche di somministrazione; relazione programmatica che riporti le modalità e le localizzazioni di utilizzo dell'acqua data in somministrazione nonché le necessarie informazioni relative al soggetto destinatario del contratto; lo schema di contratto di somministrazione.
2. Il Comune autorizza la stipula del contratto di somministrazione verificata la compatibilità dello stesso con il piano industriale allegato all'atto di concessione.
3. Il contratto di somministrazione può essere stipulato solo dopo il rilascio della autorizzazione da parte del comune competente.

Art. 31 – Rinnovo delle concessioni

1. La domanda di rinnovo di concessione deve essere presentata entro il termine di 12 mesi prima della data di scadenza della concessione stessa.
2. La domanda di rinnovo di concessione è corredata dalla documentazione di cui all'Allegato C del Regolamento – lettere a), b), c) e d). L'elaborato di cui alla lettera e) del Regolamento viene presentato se non presente agli atti del Comune o per le parti mancanti o nelle quali siano intervenute variazioni di rilievo.
L'elaborato di cui alla lettera f) del Regolamento viene presentato se non presente agli atti o nel caso ne venga proposta una modifica.
3. La domanda di rinnovo viene istruita dal responsabile del procedimento in analogia a quanto previsto all'art. 17 del presente regolamento – punti da 2. a 10.
– per il rilascio di concessione.
4. Il rinnovo di concessione viene rilasciato con provvedimento analogo a quello di rilascio di concessione, come disciplinato all'art. 18 del presente regolamento.

Art. 32 - Funzioni di vigilanza

1. Il responsabile del servizio, attraverso ispezioni effettuate a cura del servizio stesso e avvalendosi delle strutture comunali, con cadenza almeno annuale, vigila affinché il permesso di ricerca e la concessione siano gestite nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, dal permesso di ricerca o atto di concessione e relativa convenzione.
2. Le eventuali infrazioni rilevate devono essere verbalizzate dall'organo di vigilanza che ne rilascerà una copia al titolare del permesso di ricerca o di coltivazione e ne trasmetterà una copia al responsabile del servizio competente.
3. Il responsabile del servizio provvede, entro 15 giorni, alla contestazione formale dando in tal modo avvio al procedimento del provvedimento previsto dalla legge per l'inadempienza rilevata; con l'avvio del procedimento si comunica che le eventuali osservazioni dovranno essere prodotte entro e non oltre il termine di 20 giorni.
4. Al termine del periodo indicato e non oltre 60 giorni dall'avvio del procedimento, il responsabile del servizio adotta il provvedimento previsto dalla legge.